



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 28 marzo 2019

Esterometro per soggetti Iva e non

L'obbligo di comunicare tale operazioni sussiste a prescindere dalla natura della controparte, rileva solo che il soggetto non sia stabilito in Italia.

Con la risposta n. 85 del 27.03.2019 ad interpello l'Agenzia Entrate ha ribadito quanto aveva già espresso in occasione degli incontri con la stampa specializzata. L'obbligo di presentare il cosiddetto "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) è vigente per **tutte** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, senza alcuna limitazione.

La comunicazione dei dati deve essere effettuata non rilevando:

- **la natura della controparte**, ma rileva solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia;
- **il requisito di territorialità IVA** dell'operazione (che può essere soddisfatto in Italia o meno).

Sono da includere nella comunicazione i dati relativi sia alle operazioni nei confronti di soggetti passivi sia alle operazioni nei confronti di "privati consumatori".

RICORDA: La trasmissione telematica deve essere effettuata entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento**. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini dell'Iva.

Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, tale comunicazione è stata prorogata **al 30 aprile 2019**.

Per l'omissione o l'errata trasmissione sanzione amministrativa di **2 euro per ciascuna fattura** entro il **limite massimo trimestrale di 1.000 euro** con esclusione del cumulo giuridico.